Rapporto

numero	data	Dipartimento
5214 R	4 giugno 2002	ISTRUZIONE E CULTURA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze
sul messaggio 5 marzo 2002 relativo alla mozione 6 giugno 2001 presentata da Raoul Ghisletta e confirmatari concernente la "Rivalutazione degli importi massimi degli assegni di studio, parificazione delle scuole artistiche e musicali con le SUP in materia di assegni e sussidiamento della formazione a distanza"

La Commissione ha esaminato attentamente l'atto parlamentare di Raoul Ghisletta e confirmatari che postulano di modificare l'art. 11 del Regolamento sulle borse di studio dell'8 marzo 1995, adeguando nella misura del 15% gli importi massimi degli assegni di studio, nonché di parificare l'assegno massimo per le scuole superiori musicali ed artistiche fuori Cantone a quello previsto per gli studi universitari e SUP e infine di presentare una revisione della Legge sulla scuola che consenta di sussidiare anche gli studenti che effettuano una formazione a distanza (teleformazione).

Il primo firmatario della mozione ha avuto modo di esprimersi.

Nella sua presa di posizione del 5 marzo 2002 (cfr. Messaggio 5214) il Consiglio di Stato ha opportunamente rilevato che un'eventuale modificazione del Regolamento sulle borse di studio non potrà prescindere dai criteri fissati nella Legge sull'armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), che si trova attualmente in fase di revisione parziale (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002). Nel settore specifico delle borse di studio, i criteri della Laps entreranno in vigore per l'anno scolastico 2003-2004. Il Consiglio di Stato ha inoltre annunciato che procederà alla modificazione del Regolamento sulle borse di studio entro la fine del corrente anno, valutando in questo contesto le richieste degli atti parlamentari pendenti. Va comunque rammentato che un primo passo significativo è già stato fatto recentemente con l'estensione della possibilità del sussidio anche per gli stages integrativi richiesti per poter iniziare una formazione, risp. con la reintroduzione dei supplementi di assegno per gli studenti coniugati o con oneri familiari.

La Commissione condivide per altro le preoccupazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito all'imminente impennata dei costi a carico del Cantone nel settore delle borse di studio, valutabile in ca. 7 milioni di franchi annui (cfr. pure le indicazioni già contenute nel Messaggio n. 4773 del 1.7.1998). Questa lievitazione è riconducibile da una parte all'applicazione del nuovo sistema di calcolo dettato dalla Laps, in virtù del quale le prestazioni sociali vengono determinate non più sulla base del reddito imponibile bensì sulla base del cosiddetto reddito disponibile residuale , e dall'altra alla decisione della Confederazione di sussidiare unicamente le formazioni superiori (l'aliquota attuale è del 36%), con la conseguenza che le spese per le formazioni di base saranno integralmente a carico dei Cantoni. Ne deriva un minor sussidio federale stimato in ca. 1,5 mio. di franchi.

1.0064

Alla luce di queste prospettive, la richiesta di un adeguamento dell'assegno massimo nella misura di almeno il 15% non può essere considerata prioritaria: del resto l'importo massimo attuale di 13'000.- annui, eventualmente abbinato al supplemento per studenti coniugati ed al supplemento per figli a carico, al contributo al pagamento della tassa scolastica (limitatamente alla parte eccedente i primi 1000.-), è senz'altro adeguato anche nei casi di situazione economica disagiata. Infatti le spese annue che deve sostenere chi studia fuori Cantone sono quantificabili tra i 13'000.- ed i 18'000.- e l'attuale importo massimo sussidiabile è previsto anche in numerosi altri Cantoni svizzeri. Il Consiglio di Stato segnala, a questo proposito, che una variante potrebbe consistere nella modulazione del sussidio sulla base dei singoli elementi di spesa riconosciuti (alloggio, vitto, viaggi, tasse, materiale scolastico, ecc.) facendo astrazione da un importo massimo fissato nel Regolamento. La Commissione ha preso atto che l'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, nell'elaborazione della nuova bozza di Regolamento in vista dell'entrata in vigore della revisione parziale della Laps, ha proposto alla direzione del DIC l'eventualità di definire l'importo massimo sussidiabile per ogni formazione proprio partendo dai singoli elementi di spesa, con un tetto massimo tuttavia di 13'000.- annui. Un'ipotesi sarebbe quella dunque di valutare le singole posizioni di spesa effettiva e documentabile: per l'alloggio fino ad un importo massimo determinato, per il vitto (pensione fuori casa), per il pranzo con rientro giornaliero al domicilio dei genitori, per le trasferte, per i libri ed il materiale scolastico e per le tasse, sempre fino ad un importo massimo determinato. La proposta è attualmente all'esame della direzione del DIC.

Per quanto invece attiene alla parificazione dell'assegno massimo per le scuole superiori musicali e artistiche fuori Cantone a quello previsto per gli studi universitari e SUP fuori Cantone, questa Commissione si associa senza riserve al parere espresso dal Consiglio di Stato, in ossequio al principio della parità di trattamento.

Più problematica appare invece la terza richiesta della mozione, tendente al sussidiamento anche di quegli studenti che seguono formazioni a distanza (teleformazione). Se infatti è innegabile che questa modalità di formazione è destinata a diffondersi sempre più grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, non è meno vero che in questo ambito risulta meno facile verificare la regolarità della formazione. I mozionanti stessi ne sono per altro consapevoli, nella misura in cui pongono dei precisi limiti all'eventuale sussidiamento *("la teleformazione deve essere organizzata da università e scuole professionali serie, ad esclusivo giudizi dell'Ufficio borse di studio"*, con *"prove regolari da superare analoghe a quelle della formazione effettuata con la frequenza fisica dell'università o della scuola"*). Come ha osservato il Consiglio di Stato, attualmente la borsa di studio può essere richiesta dallo studente che documenta la frequenza di una scuola, di un corso di formazione presso istituti riconosciuti o che conducono a titoli di studio riconosciuti; si tratta dunque di valutare attentamente la richiesta dei mozionanti in particolare sotto l'aspetto del controllo della formazione (e della sua qualità) e dei costi che ne deriverebbero al Cantone. Ove il Consiglio di Stato giungesse alla conclusione che anche la formazione a distanza deve beneficiare della possibilità di un sussidiamento, allora andrà proposta al Gran Consiglio la modificazione dell'art, 19 della legge sulla scuola del 1.2.1990 (5.1.1.1) che presuppone la "frequenza" dell'Istituto da parte del richiedente.

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

La Commissione ha preso atto che il DIC, cui compete l'applicazione del Regolamento delle borse di studio, presenterà al Consiglio di Stato nel secondo semestre del corrente anno la proposta di modificazione delle disposizioni in questione, dopo aver valutato le implicazioni correlate all'entrata in vigore della Laps ed alle varie richieste pendenti.

Per la Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Brenni -
Carobbio Guscetti (con riserva) - Croce -
Ferrari Mario (con riserva) - Ghisletta R. - (con riserva) -
Lombardi - Poli - Sadis